



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 34

7^a COMMISSIONE PERMANENTE (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

61^a seduta: martedì 19 settembre 2023

Presidenza del presidente MARTI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE**(637) OCCHIUTO.** – *Disciplina delle imprese culturali e creative*

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 3, 5, 6

ROSSO (FI-BP-PPE), relatore 3

VERDUCCI (PD-IDP) 5

(568) PIRONDINI e altri. – *Disposizioni per la promozione, la tutela e la salvaguardia della produzione artistica e culturale della danza*

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 6, 7

CASTIELLO (M5S), relatore 6

(785) CALANDRINI e altri. – *Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 « Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza »*

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, relatore Pag. 7

(762) MARTI e altri. – *Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali e misure di agevolazione fiscale per oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione*

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 8

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori

Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE; Cd'I-NM (UDC-CI-Nci-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLENZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

Interviene il sottosegretario per la cultura Sgarbi.

I lavori hanno inizio alle ore 15,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(637) OCCHIUTO. – *Disciplina delle imprese culturali e creative*

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 637.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Rosso.

ROSSO, *relatore*. Signor Presidente, la Commissione avvia l'esame in sede redigente del disegno di legge n. 637, d'iniziativa del senatore Occhiuto. La proposta si compone di sette articoli ed è diretta a promuovere la crescita e lo sviluppo delle imprese culturali e creative.

L'articolo 1 definisce i requisiti che consentono agli enti privati, ivi comprese le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di acquisire la qualifica di impresa culturale e creativa.

In particolare, agli enti privati è richiesto di avere quale oggetto sociale e di esercitare, in via prevalente o esclusiva, attività di creazione, valorizzazione e gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti, tra l'altro, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, allo spettacolo dal vivo, alle biblioteche e al patrimonio culturale, alla progettazione di *design* e di architettura, nonché alla organizzazione di eventi concernenti le suddette attività.

Agli enti privati che intendano acquisire la qualifica di impresa culturale e creativa è, altresì, richiesto di svolgere attività stabile e continuativa con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché l'ente sia soggetto passivo di imposta in Italia.

L'articolo 2 prevede l'istituzione, nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, di un'apposita sezione nella quale sono iscritte le imprese culturali e creative. Alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è affidato il compito di trasmettere annualmente al Ministero della cultura l'elenco delle imprese culturali e creative iscritte in tale sezione.

L'articolo prevede, inoltre, la possibilità, per le imprese culturali e creative, di adottare ed utilizzare la dicitura « Impresa culturale e creativa » o « ICC ». Ad un decreto interministeriale, adottato dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro della cul-

tura, è demandata la definizione delle modalità di attuazione dell'articolo in commento.

L'articolo 3 provvede all'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della cultura, del Fondo per lo sviluppo delle attività culturali e creative, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, destinato alle imprese culturali e creative che siano iscritte nelle sezioni speciali del registro delle imprese e che perseguano determinate finalità, tra le quali la promozione di nuova imprenditorialità e di misure per la crescita del settore, nonché la promozione di forme di collaborazione con le imprese di altri settori produttivi, le università e gli enti di ricerca, i musei e le istituzioni culturali.

L'articolo 4 riconosce alle imprese culturali e creative iscritte nelle sezioni speciali del registro delle imprese un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi, nel limite di spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. La definizione delle modalità per la concessione del credito d'imposta è demandata a un decreto del Ministro della cultura, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle imprese e del *made in Italy*.

L'articolo 5 consente allo Stato, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e agli altri enti pubblici di concedere a titolo gratuito alle imprese culturali e creative, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, beni immobili di loro proprietà in stato di abbandono. Agli enti pubblici è, inoltre, consentito dare in concessione o in locazione, per le medesime finalità, beni immobili di loro proprietà che richiedano interventi di restauro. Le imprese culturali e creative si assumono l'onere di effettuare gli interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile nell'ipotesi di cessione a titolo gratuito, nonché gli interventi di recupero, restauro e ristrutturazione nel caso di locazione.

L'articolo 6 prevede l'adozione di un Piano nazionale strategico per la promozione e lo sviluppo delle imprese culturali e creative, la cui elaborazione è affidata a un comitato di esperti nominati dal Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*. Il Piano è, quindi, adottato con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, dopo essere stato trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il Piano è tenuto a conformarsi a determinate finalità, tra le quali l'incentivazione di percorsi di formazione – anche manageriale, finanziaria e gestionale – dedicati alle competenze connesse alle attività del settore, in particolare mediante la stipula di intese con il Ministero dell'istruzione e del merito.

Infine, l'articolo 7 apporta modificazioni all'articolo 115 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, indirizzate a prevedere e disciplinare la gestione di attività di va-

lorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica anche mediante forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

VERDUCCI (*PD-IDP*). Signor Presidente, noi abbiamo depositato il disegno di legge n. 585 sugli stessi argomenti, ovvero sul riconoscimento, sostegno e sviluppo delle imprese culturali e creative, che è assegnato all'esame della Commissione in sede referente. L'assegnazione in sede referente è stata motivata da un problema tecnico, in quanto il testo reca una delega legislativa al Governo in materia di armonizzazione delle disposizioni vigenti in materia di sostegno, pertanto esso non può essere abbinato al disegno di legge in esame in sede redigente.

Tuttavia, chiediamo alla Presidenza, una volta modificato questo testo nelle prossime ore, di poter congiungere la discussione su entrambi, in modo da affidare al relatore Rosso, oltre al disegno di legge già in esame, anche il nostro, che è sulle stesse materie.

Naturalmente ci riserviamo anche di intervenire in discussione generale; questo, signor Presidente, lo consideri un intervento di ordine procedurale.

PRESIDENTE. Senatore, come lei stesso ha evidenziato, essendo assegnato in sede referente, il suo disegno di legge non può essere congiunto all'esame del disegno di legge in titolo; tuttavia i contenuti della sua iniziativa potranno in parte essere valorizzati in sede di presentazione degli emendamenti al provvedimento in esame, essendovi la volontà mia e di tutte le parti interessate di convergere celermente su un testo che si ponga un obiettivo comune. Ritengo che sia il proponente, il senatore Occhiuto, sia il relatore, il senatore Rosso, abbiano tutto l'interesse, come in altre circostanze, ad unificare i testi per pervenire alla migliore soluzione.

Peraltro rilevo che anche il disegno di legge n. 1341, d'iniziativa governativa, sulla valorizzazione, promozione e tutela del *made in Italy*, attualmente all'esame della Camera, contiene disposizioni inerenti alle imprese culturali e creative, che potranno essere tenute in considerazione nel prosieguo dell'*iter* per conseguire una maggiore omogeneità.

Avverto altresì i colleghi che procederò d'ufficio ad abbinare l'esame di eventuali disegni di legge che i senatori vorranno presentare sul tema, se assegnati in sede redigente, con l'esame del disegno di legge in titolo.

VERDUCCI (*PD-IDP*). Signor Presidente, vediamo qual è la forma migliore per coniugare i testi, salvaguardando l'*iter* del disegno di legge. Intanto desidero ringraziare lei, il proponente, il senatore Occhiuto, il relatore, il senatore Rosso, e tutti i Gruppi per la disponibilità ad accogliere questa nostra proposta.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

(568) PIRONDINI e altri. – Disposizioni per la promozione, la tutela e la salvaguardia della produzione artistica e culturale della danza

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 568.

Ha facoltà di intervenire il relatore, senatore Castiello.

CASTIELLO, *relatore*. Signor Presidente, la Commissione avvia l'esame in sede redigente del disegno di legge n. 568, d'iniziativa del senatore Pirondini. Il disegno di legge prende spunto da una proposta presentata nella XVIII legislatura a prima firma della senatrice Montevecchi (Atto Senato n. 2661); nella relazione illustrativa si pone in evidenza come il tema della tutela e della promozione artistica della danza abbia interessato, nel corso del tempo, forze politiche di ogni schieramento, a conferma del carattere trasversale della finalità del provvedimento in esame.

Il disegno di legge, composto di cinque articoli, introduce misure a tutela e a salvaguardia della capacità produttiva della danza, del balletto, dei corpi di ballo e del « professionismo » dei danzatori (oltre che di tutte le altre figure professionali coinvolte), mediante l'incremento delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) a sostegno della danza.

L'articolo 1 dispone che le fondazioni lirico-sinfoniche (sia quelle disciplinate dal decreto legislativo n. 367 del 1996, sia la fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli di Bari, istituita dalla legge n. 310 del 2003), assumono la denominazione di « fondazioni lirico-sinfoniche-coreutiche ».

Con la nuova denominazione – come specificato nella relazione illustrativa – si intende esplicitare la pari dignità della danza con le altre arti e professioni nonché ribadire che anche le attività di promozione e produzione di danza sono finalità di rilevante interesse nazionale.

L'articolo 2, mediante novella all'articolo 3 del decreto legislativo n. 367 del 1996, introduce tra le finalità delle suddette fondazioni la diffusione della danza in aggiunta alla diffusione dell'arte musicale (già prevista dalla vigente disposizione), nonché l'educazione della collettività alla danza, in aggiunta all'educazione musicale della collettività, già prevista dal testo vigente.

L'articolo 3 stabilisce criteri per la valutazione dell'attività delle fondazioni lirico-sinfonico-coreutiche. In particolare, il comma 1 prevede che, ai fini del riparto del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), gli indicatori di rilevanza della produzione risultino « premianti » per le fondazioni lirico-sinfoniche-coreutiche che producono balletto con un proprio corpo di ballo stabile. Il comma 2 demanda a un decreto del Ministro della cultura la revisione dei criteri e dei punteggi attribuiti in sede

di ripartizione del FUS in misura proporzionale e uguale tra gli organici artistici.

L'articolo 4 dispone che le fondazioni dotate, nel proprio organico funzionale, di un corpo di ballo sono tenute a mantenerlo o a ripristinarlo nella consistenza numerica della dotazione organica prevista dall'ordinamento funzionale dei servizi e del personale dipendente di ciascuna fondazione (comma 1). Inoltre, l'articolo impone alle fondazioni prive, alla data di entrata in vigore della legge, di un proprio corpo di ballo di presentare al Ministro della cultura uno studio di fattibilità sull'istituzione dello stesso, volto a dimostrare la sostenibilità economico-finanziaria nonché la qualificazione artistica della programmazione, nel rispetto degli equilibri strutturali di bilancio delle fondazioni medesime. Lo studio di fattibilità reca specifici elementi informativi, indicati al comma 3. Infine, il comma 4 prevede che ciascuna fondazione provveda alla costituzione di un proprio corpo di ballo in proprio o in sinergia con un'altra fondazione, anch'essa priva di un corpo di ballo alla data di entrata in vigore della legge (fino a un massimo di due fondazioni consociate tra loro), sulla base di criteri e utilità collegati alla prossimità territoriale e alla progettualità realizzativa.

Infine, l'articolo 5 incrementa il FUS di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, destinando le nuove risorse alla costituzione e all'integrazione degli organici stabili dei corpi di ballo, e provvede alla relativa copertura finanziaria.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale e rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

(785) CALANDRINI e altri. – Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 « Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza »

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 785, di cui sono relatore.

Il disegno di legge in titolo è volto a celebrare il centenario della fondazione del Comune di Latina (allora denominato Littoria). Il provvedimento è finalizzato a promuovere l'immagine della città in ambito nazionale e a livello internazionale attraverso la realizzazione di iniziative e progetti culturali, da perseguire mediante una fattiva collaborazione tra istituzioni, enti, associazioni culturali e scuole. Più in particolare, individua una serie di azioni celebrative che puntano alla valorizzazione dell'offerta culturale, architettonica e artistica, nonché ambientale e territoriale, con ricadute positive dal punto di vista del turismo. Le azioni, oltre a promuovere la città di Latina, mirano anche a rafforzare la sinergia in atto fra la stessa e le altre città nuove del Novecento dell'Agro pontino.

Il compito di coordinare le iniziative e di monitorarne lo svolgimento è assegnato ad un apposito comitato nazionale, composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, e dai Ministri della

cultura, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, del turismo, nonché dal Presidente della regione Lazio (o da loro delegati). Per le celebrazioni è previsto un contributo straordinario in favore di detto comitato pari ad un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032.

Il disegno di legge in esame dispone altresì l'istituzione della fondazione « Latina 2032 », con il compito di perseguire le finalità e gli obiettivi del provvedimento, che è posta sotto la vigilanza dei Ministeri della cultura e dell'economia. Alla costituzione di detta fondazione è destinato un contributo di 200.000 euro.

Dichiaro aperta la discussione generale e rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

(762) MARTI e altri. – Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali e misure di agevolazione fiscale per oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 762.

In sostituzione del relatore Paganella, assente per impegni istituzionali, illustro le disposizioni del disegno di legge in titolo, che si compone di cinque articoli ed è finalizzato – come dichiarato nella relazione illustrativa – « al rilancio dell'ecosistema artistico italiano, per consentire ai professionisti dell'arte del nostro Paese di competere alla pari con i loro colleghi europei ».

L'articolo 1 definisce le finalità della proposta, la quale, nell'ottica del rilancio economico del settore dell'arte e dell'antiquariato, introduce disposizioni di semplificazione della disciplina sulla circolazione dei beni culturali e prevede la riduzione delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) su oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione.

L'articolo 2 apporta modificazioni al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, intese ad armonizzare la regolamentazione italiana rispetto alla normativa europea. Tra esse, l'adeguamento a settanta anni, in luogo dei vigenti cinquanta, della data di anzianità dei beni e degli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica, ai fini dell'autorizzazione preventiva all'esportazione del bene; l'allineamento alla normativa europea per quanto riguarda la fissazione delle soglie di valore al di sotto delle quali non è richiesta la licenza di esportazione per la circolazione del bene fuori dal territorio dell'Unione europea; l'estensione da quaranta a sessanta giorni del termine per la conclusione del procedimento di rilascio delle autorizzazioni alla libera circolazione dei beni culturali e l'introduzione del cosiddetto « silenzio-assenso » qualora non sia stato opposto il diniego, con l'obiettivo di assicurare tempi congrui e certi al procedimento medesimo.

L'articolo 3 dispone l'esenzione dall'IVA per le vendite, fino all'importo di 20.000 euro, di oggetti d'arte, di antiquariato e da collezione

importati e ceduti dagli autori, dai loro eredi o legatari, nonché la riduzione dell'aliquota IVA dal 22 al 10 per cento per le cessioni di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato, di valore inferiore o uguale a euro 20.000, ceduti da soggetti diversi dall'autore o dai suoi eredi o legatari. L'estensione dell'aliquota ridotta consentirà una più ampia fruizione dei beni culturali e, conseguentemente, fornirà un sostegno alla produzione contemporanea di opere di arte e agli stessi artisti.

L'articolo 4 provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del disegno di legge, quantificati in 42,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Infine, l'articolo 5 fissa la data di entrata in vigore della legge al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dichiaro aperta la discussione generale e rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,05.

